## Legge federale concernente le semplificazioni nell'imposizione dei proventi da lotterie

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati del 24 giugno 2011<sup>1</sup>; visto il parere del Consiglio federale del 17 agosto 2011<sup>2</sup>, decreta:

I

Le seguenti leggi federali sono modificate come segue:

## 1. Legge federale del 14 dicembre 1990<sup>3</sup> sull'imposta federale diretta

Art. 23 lett. e

Sono parimenti imponibili:

 i proventi da lotterie e da manifestazioni analoghe a partire da un importo di oltre 1000 franchi;

Art. 24 lett. j (nuova)

Non sottostanno all'imposta sul reddito:

 i proventi da lotterie e da manifestazioni analoghe fino a un importo di 1000 franchi.

Art. 33 cpv. 4 (nuovo)

<sup>4</sup> Dai singoli proventi da lotterie o da manifestazioni analoghe (art. 23 lett. e) è dedotto il 5 per cento a titolo di costi delle poste giocate, ma al massimo 5000 franchi.

1 FF **2011** 5819

2011-1345 5843

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> FF **2011** 5845

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> RS **642.11** 

## 2. Legge federale del 14 dicembre 1990<sup>4</sup> sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 7 cpv.4 lett. m (nuova)

- <sup>4</sup> Sono esenti dall'imposta soltanto:
  - m. i proventi da lotterie e da manifestazioni analoghe fino a un importo determinato conformemente al diritto cantonale.

Art. 9 cpv. 2 lett. n (nuova)

- <sup>2</sup> Sono deduzioni generali:
  - n. i costi delle poste giocate pari a un importo percentuale dei singoli proventi da lotterie e da manifestazioni analoghe, determinato conformemente al diritto cantonale. I Cantoni possono prevedere un importo massimo per la deduzione.

Art. 72m (nuovo) Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del ...

- <sup>1</sup> Entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del ..., i Cantoni adeguano la loro legislazione agli articoli 7 capoverso 4 lettera m e 9 capoverso 2 lettera n modificati.
- <sup>2</sup> Scaduto questo termine, gli articoli 7 capoverso 4 lettera m e 9 capoverso 2 lettera n si applicano direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti ad essi contrario.

## 3. Legge federale del 13 ottobre 1965<sup>5</sup> su l'imposta preventiva

Art. 6 cpv.1

<sup>1</sup> L'imposta preventiva sulle vincite alle lotterie ha per oggetto i premi in denaro di più di 1000 franchi effettivamente versati da lotterie organizzate in Svizzera.

П

- <sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
- <sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
- 4 RS **642.14**
- 5 RS 642.21